

Allegato A ad atto numero 11499 fasc.

STATUTO A.V.O.

ART. 1

DENOMINAZIONE - FORMA GIURIDICA - DURATA - SEDE

L'A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri)

regolarmente costituita, a norma delle

disposizioni del Codice Civile, assume la forma

giuridica di "Associazione di Volontariato" ed

agisce in conformità e nei limiti della legge n.

266/1991 e delle leggi statali e regionali in

materia.

L'A.V.O. ha durata illimitata, ha la propria sede

in Figline Valdarno, Piazza San Francesco, 8

ed è associata alla Federavo con sede in Milano.

ART. 2

FINALITA' - DISPOSIZIONI GENERALI

L'A.V.O.:

a) L'Associazione, in obbedienza al Vangelo e con

la partecipazione di tutti gli uomini di buona

volontà, intende rendere a tutti coloro che non si

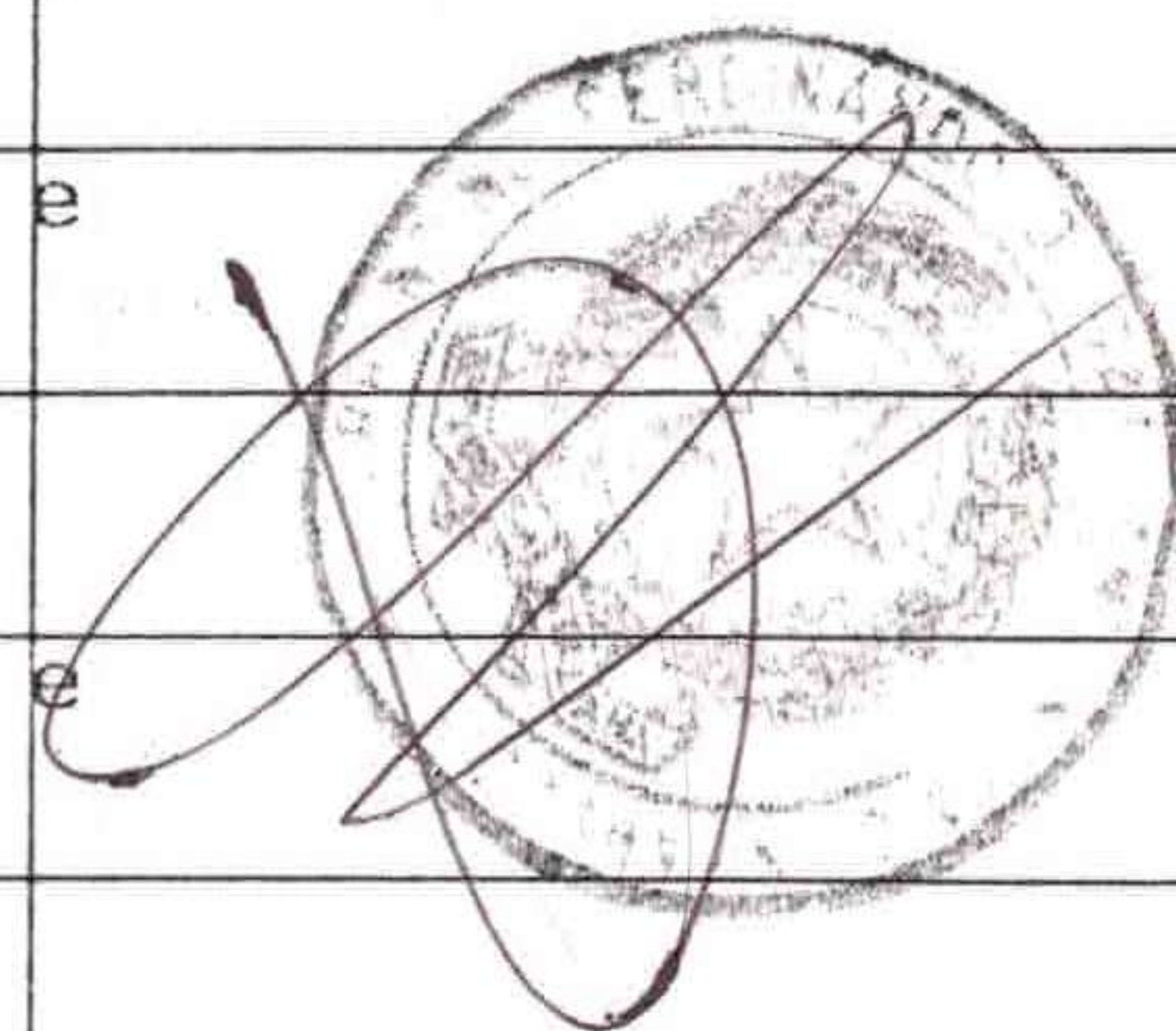
trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e

psichici, un servizio qualificato, volontario e

gratuito;

b) fonda la sua attività istituzionale e

associativa sui principi costituzionali della



democrazia e della partecipazione sociale;

c) esclude qualsiasi fine di lucro anche
indiretto, operando esclusivamente per fini di
solidarietà;

d) opera nelle strutture Ospedaliere e nelle strutture sanitarie alternative con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole in Ospedale, offrendo ai malati durante la loro degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia: con esclusione però di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. E' una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti e le responsabilità della struttura pubblica;

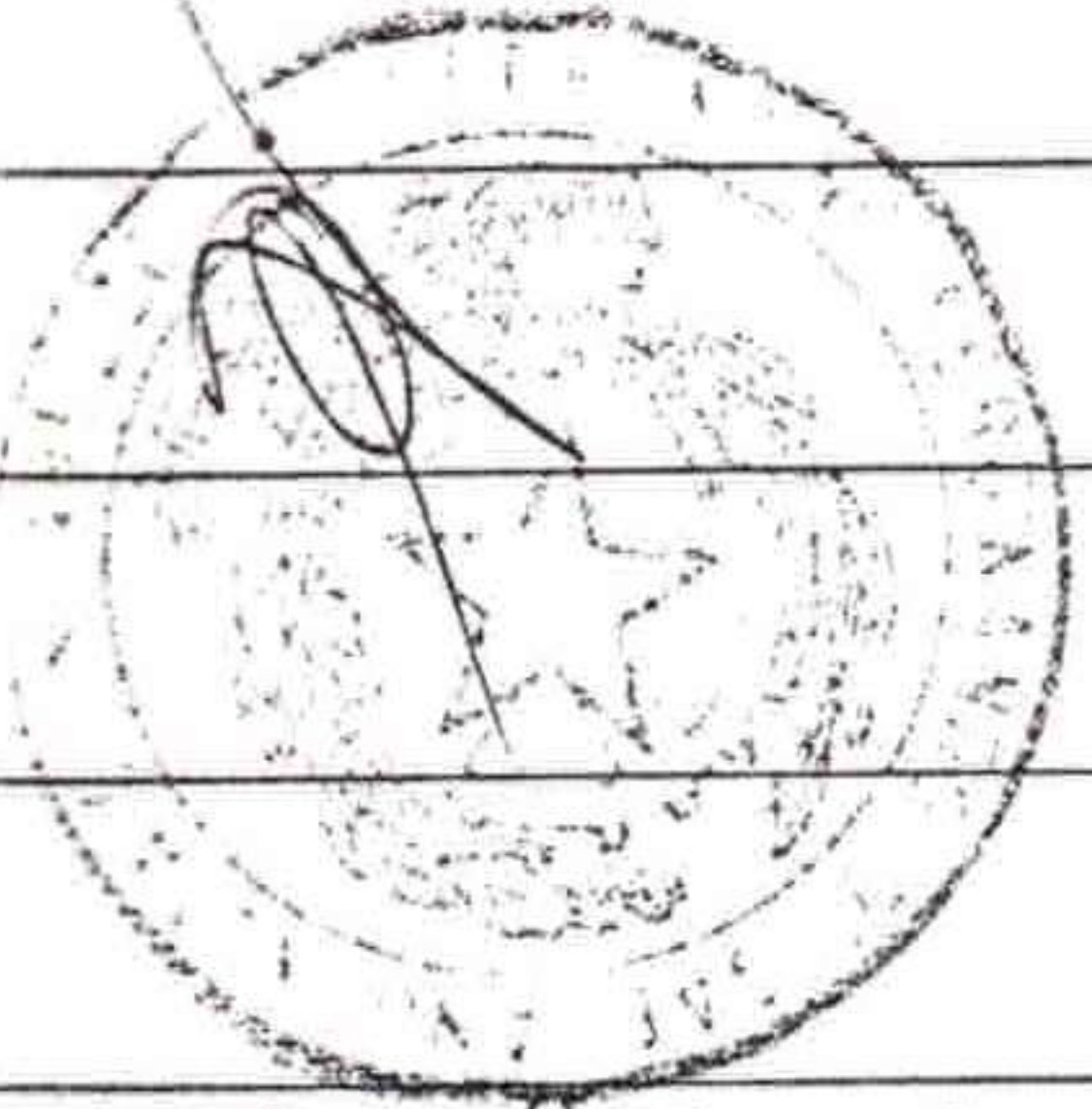
e) collabora con le Istituzioni per perseguire gli
obiettivi di umanizzazione delle strutture nel
rispetto dei ruoli e delle competenze previste
dalla normativa vigente.

ART. 3

ASSOCIATI

L'A.V.O. è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee che siano maggiorenni, che ne condividano gli scopi e ne accettino lo Statuto

Rossi
 Vera Casare
 Donore Du
 April 22



Feb 1. 1879
Benoir Juarez
Subuti Eloria Pook
Pulit. & crew N.

Friends
~~Secrets~~
 Golden Rule
 Golden Rule
 Golden Rule

ed il Regolamento e che intendono svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio-assistenziali.

Il procedimento di ammissione all'Associazione, recesso, sospensione e destituzione avviene secondo le norme del Regolamento approvato dalla Assemblea dei Soci.

ART. 4

PREPARAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI VOLONTARI

Ad ogni aspirante volontario è richiesta come condizione essenziale, una adeguata formazione, che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione.

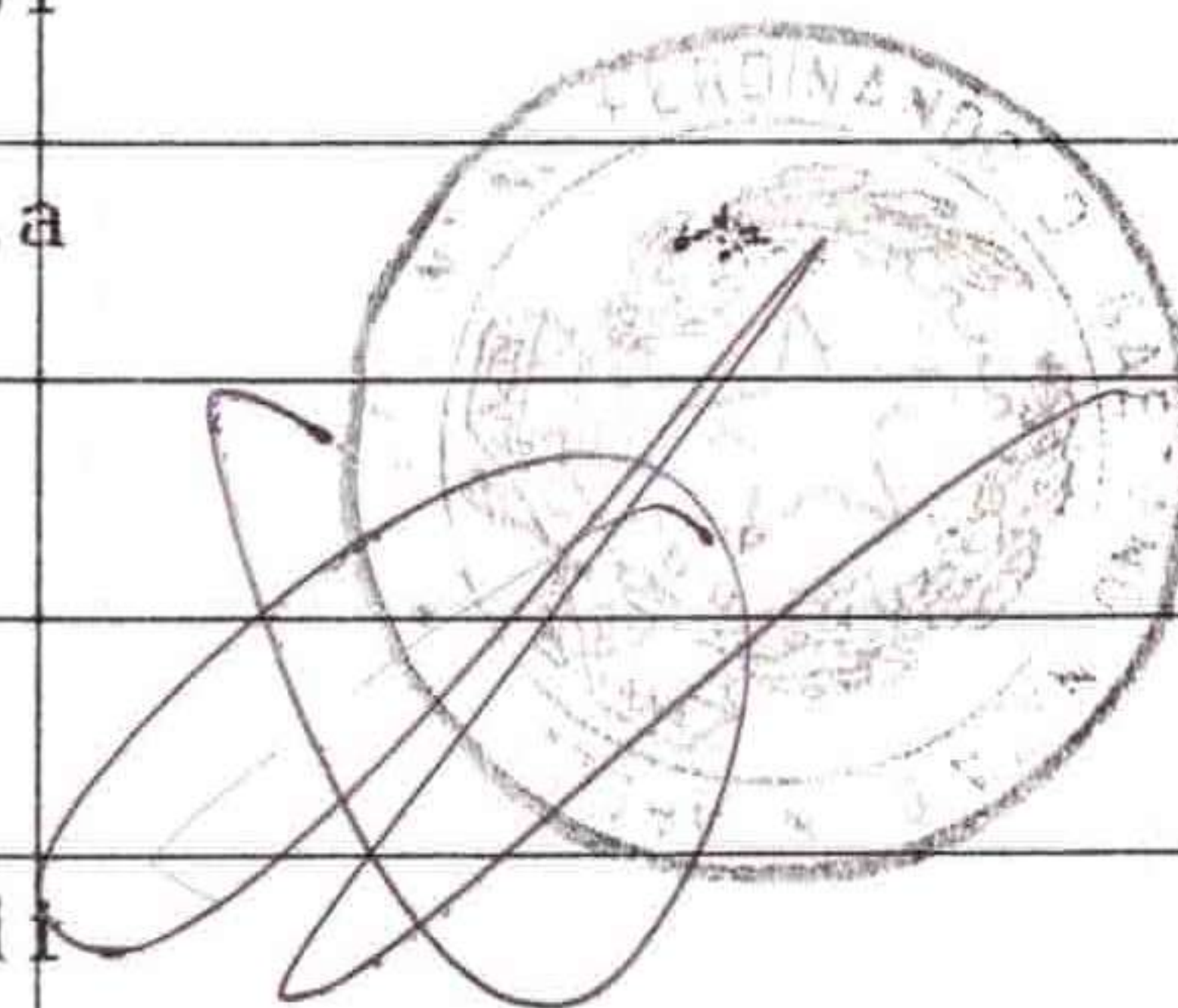
ART. 5

FINANZIAMENTO

L'Associazione si finanzia mediante:

- a) un contributo associativo annuale che sono tenuti a versare tutti coloro che saranno ammessi come Volontari. La quota annuale verrà fissata anno per anno dall'Assemblea;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e di

Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente



	al sostegno di specifiche e documentate attività o	
	progetti;	
	d) contributi di organismi internazionali;	
	e) donazioni e lasciti testamentari;	
	f) rimborsi derivanti da convenzioni;	
	g) entrate derivanti da eventuali attività	
	commerciali e produttive marginali.	
	ART. 6	
	CONTABILITA'	
	L'Associazione curerà la tenuta del bilancio	
	preventivo e conto consuntivo annuali, nonché la	
	tenuta di un registro per l'inventario dei beni	
	(mobili e immobili) da aggiornarsi ad ogni fine di	
	esercizio finanziario.	
	Il bilancio preventivo e il conto consuntivo vanno	
	deliberati dal Consiglio Esecutivo rispettivamente	
	entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio ed approvati	
	dall'Assemblea entro i successivi tre mesi.	
	ART. 7	
	GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - CARICHE ED	
	INCARICHI ASSOCIATIVI:	
	Sono Organi dell'Associazione:	
	- Assemblea dei Soci;	
	- Consiglio Esecutivo;	
	- Collegio dei Revisori dei Conti;	
		4

	La sostituzione non è ammessa quando i Componenti	
	rimasti siano meno della metà del numero previsto	
	per il Consiglio Esecutivo e meno di due per il	
	Collegio dei Revisori e per la Commissione di	
	disciplina.	
	E) I Responsabili e coordinatori A.V.O. delle	
	strutture socio-sanitarie sono nominati dal	
	Consiglio Esecutivo.	
	F) Tutte le cariche e gli incarichi sociali	
	possono essere revocati, con deliberazione	
	motivata, dallo stesso Organo che ha provveduto	
	alla nomina, ancora prima della scadenza, per	
	ragioni di opportunità associativa.	
	G) L'A.V.O.: ribadisce la elettività e la gratuità	
	delle cariche sociali nonché la gratuità delle	
	prestazioni fornite dai Volontari.	
	L'Associazione può rimborsare ai Soci (che	
	ricoprono cariche sociali o no) le spese	
	effettivamente sostenute per l'attività prestata	
	sulla base ed entro i limiti che saranno previsti	
	dal Regolamento di attuazione.	
	ART. 8	
	COPERTURA ASSICURATIVA	
	L'Associazione curerà per i propri aderenti che	
	prestano attività di volontariato la copertura	

	assicurativa come prescritto dalla normativa	
	vigente; e gli oneri relativi, sono a carico	
	dell'Ente con il quale viene stipulata la	
	convenzione.	
	Al volontario non compete alcuna rivalsa nei	
	confronti dell'Associazione per danni o	
	responsabilità legate o conseguenti alla sua	
	attività di Volontario.	
	ART. 9	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	Perdono la qualità di Socio:	
	- i dimissionari;	
	- coloro che non versano la quota sociale entro il	
	31 dicembre di ogni anno;	
	- coloro che senza giustificato motivo, non	
	esplicano, per almeno un triennio, alcuna attività	
	nell'interesse dell'Associazione;	
	- coloro che, su motivato parere della Commissione	
	di disciplina, per violazioni delle norme statu-	
	tarie o regolamentari, o per altri gravi motivi,	
	vengono a nuocere al prestigio o arrecano	
	pregiudizievoli intralci alla regolare attività	
	dell'Associazione.	
	In attesa della definizione del procedimento	
	disciplinare il Consiglio Esecutivo ha facoltà di	

- Commissione di disciplina.

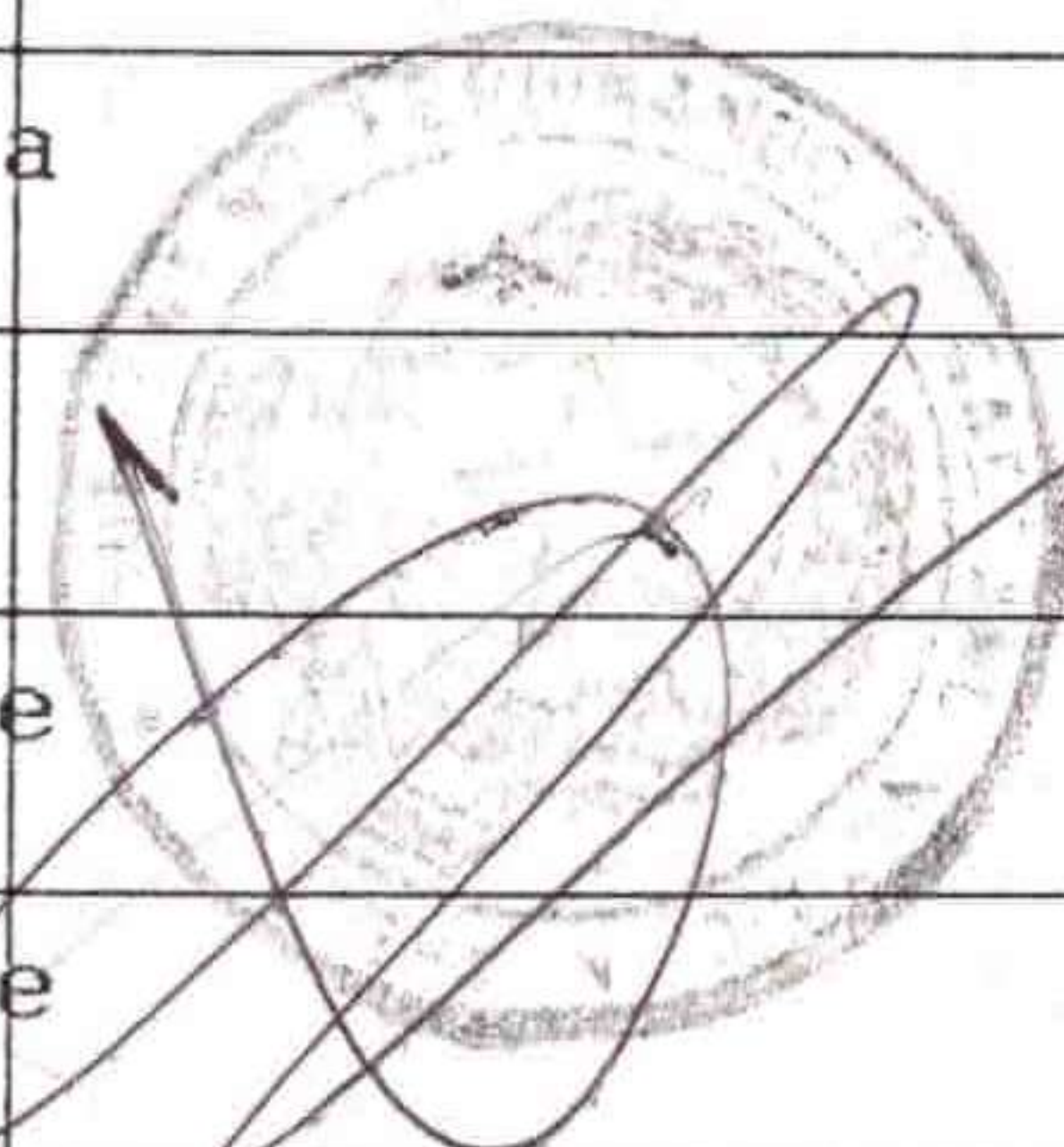
A) Assemblea:

L'Assemblea è composta da tutti i Soci volontari
può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto
costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento
anticipato o la messa in liquidazione dell'
l'Associazione.

L'Assemblea ordinaria, che viene convocata almeno
una volta l'anno per l'approvazione del bilancio
preventivo, del conto consuntivo e della quota
annua sociale, delibera il Regolamento di
attuazione dello Statuto e su tutte le questioni
di ordinaria e straordinaria amministrazione non
di competenza dell'Assemblea straordinaria ed
elege i Componenti del Consiglio Esecutivo,
Collegio Revisori e Commissione disciplina.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, i Soci
possono partecipare di persona o per delega,
scritta, ad altro Socio. Ogni Socio non potrà
avere più di tre deleghe. Per le votazioni a
scrutinio segreto non sono ammesse le deleghe.

La convocazione per l'Assemblea, ordinaria e
straordinaria, deve essere effettuata mediante
avviso scritto da recapitarsi al Socio almeno 15



giorni prima della riunione.

Per la validità dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, e delle relative deliberazioni valgono le norme di legge in materia.

B) Consiglio Esecutivo:

Il Consiglio Esecutivo, regolarmente eletto, dovrà essere composto da 5 a 9 Soci ed eleggerà:

- Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Il Consiglio dura in carica tre anni.

C) Collegio dei Revisori e Commissione di disciplina:

Il Collegio dei Revisori e la Commissione di disciplina, sono composti da tre persone ciascuno che eleggeranno, tra i rispettivi Componenti, il Presidente.

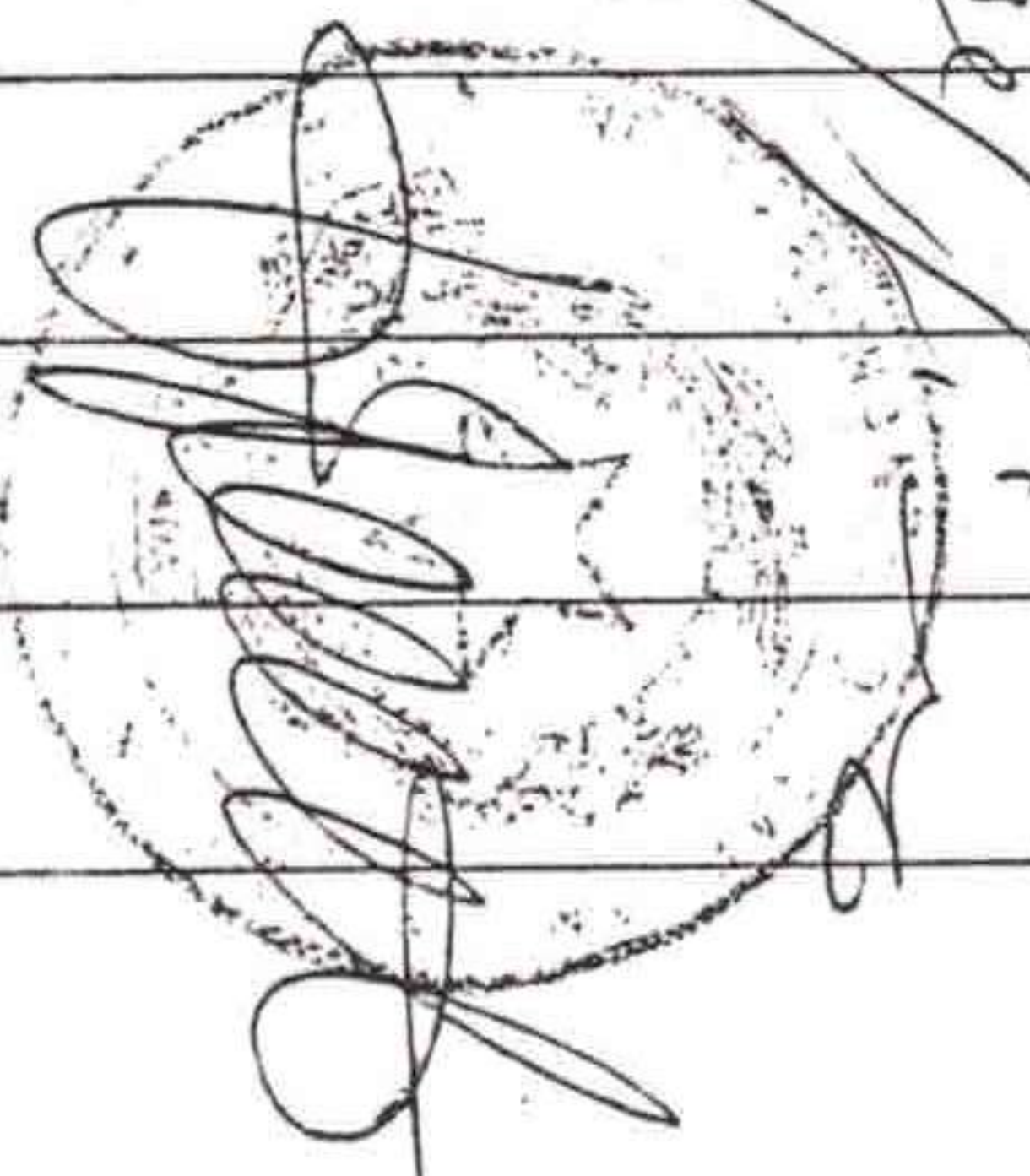
La durata in carica è di tre anni.

D) Qualora venga a mancare un Componente del Consiglio Esecutivo o del Collegio dei Revisori dei Conti o della Commissione di disciplina, per dimissioni o per altre cause, sarà sostituito a norma di legge e scadrà con la scadenza degli altri Componenti.

Enrico Giallo
Michele Rossi
Giorgio Morini

Augusto Lombardi
Liliana Tenna
Eugenio Tenna
Giovanni Tenna

Paolo T. Tenna
Vera Tenna
Giovanni Tenna
Giovanni Tenna



	sospendere il Socio da qualsiasi attività	
	associativa, previa notifica scritta dell'in-	
	teressato affinché, questi, possa controdedurre.	
	ART. 10	
	PUBBLICAZIONI E PERIODICI	
	L'A.V.O., compatibilmente con la disponibilità di	
	bilancio, può pubblicare un periodico, sotto	
	l'osservanza delle norme di legge sulla stampa,	
	per fornire notizie sull'attività della Asso-	
	ciazione anche ai fini di propagandare la stessa.	
	ART. 11	
	SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE	
	Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione,	
	il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto,	
	secondo norme, modalità e tempi stabiliti	
	dall'Assemblea ad altra Associazione che sia in	
	grado di garantire la destinazione ai fini	
	analoghi a quelli del presente Statuto.	
	ART. 12	
	ABROGAZIONE PRECEDENTI NORME STATUTARIE:	
	Con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei	
	Soci del presente Statuto debbono intendersi	
	annullate tutte le norme statutarie precedenti.	
	ART. 13	
	NORME DI RINVIO:	
		9

Per quanto non previsto dal presente Statuto si
applicheranno le norme di legge.

Agelli. Teresa

Bonvicini. Lucrezia

Guanti. Elvira Polo

Rossi. Rosanna

Puliti. Guelfina

Vera. Cosuec

Lorione. Dini

Piranti. Gilola

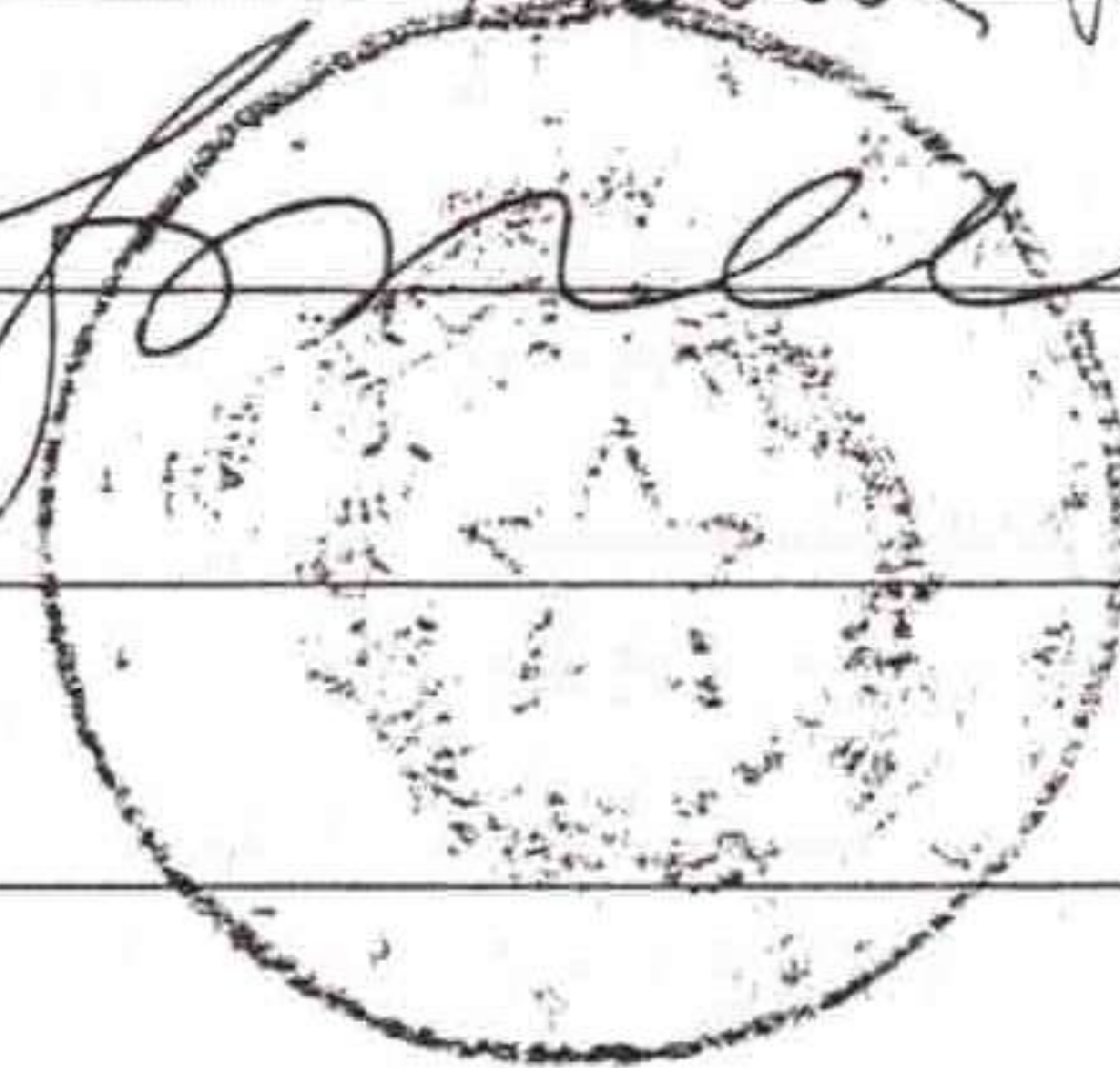
~~Frattini. Adriana~~

Albini. Maria

Bianchini. M. Luisa

Maria Luisa

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

